



Deliberazione n. 118

Adottata dal Direttore Generale in data 01.02.2022

OGGETTO: Approvazione e presa d'atto della convenzione tra l'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu e l'Università degli Studi di Cagliari per lo svolgimento di tirocini curriculari nell'ambito dei Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Validità dal 29.01.2022 al 28.01.2027.

PDEL/2022/136

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 01.02.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

coadiuvato dal

Direttore Sanitario f.f. Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'ARNAS "G. Brotzu"

SI NO

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne

Il Direttore Generale Dott. ssa Agnese Foddis

PREMESSO che l'Università degli Studi di Cagliari, è interessata a stipulare una convenzione per regolamentare lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento dei propri studenti, ai sensi della Legge 24 giugno 1997 n. 196, e che ha chiesto, a questa Azienda la disponibilità alla stipula.

PREMESSO altresì che l'A.R.N.A.S. G. Brotzu è un'Azienda Ospedaliera di riferimento all'interno del Servizio Sanitario Regionale e che sia il Soggetto promotore, sia il Soggetto Ospitante, riconoscono la specificità dei tirocini dei Corsi di Studio della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Cagliari.

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile della SSD Formazione.

VISTA la convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All.1), sottoscritta da entrambi i Rappresentanti Legali.

RITENUTO pertanto di stipulare la convenzione con l'Università degli Studi di Cagliari..

CON il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f.

Per i motivi esposti in premessa:

DELIBERA

1. Di approvare e prendere atto della convenzione tra l'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu e l'Università degli Studi di Cagliari per lo svolgimento di tirocini curriculari nell'ambito dei Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. 1).

segue deliberazione n. 118

2. Di trasmettere la presente deliberazione alla SSD Formazione.

Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Raimondo Pinna

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICOLARI
NELL'AMBITO DEI CORSI DI LAUREA
DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA**

TRA

La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Cagliari, codice fiscale 80019600925, con sede legale in Cagliari, Via Università 40, d'ora in poi denominata "Soggetto promotore", in persona del Preside Prof. Luca Saba

E

l'A.R.N.A.S. "G. Brotzu" di Cagliari, codice fiscale 02315520920, con sede legale in Cagliari Piazzale A. Ricchi n. 1, d'ora in poi denominata "Soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

PREMESSO CHE

- Il Soggetto promotore è interessato a stipulare una Convenzione per regolamentare lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento dei propri studenti ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196;
- l'A.R.N.A.S. G. Brotzu è un'Azienda Ospedaliera di riferimento all'interno Servizio Sanitario Regionale, sia per le dimensioni, sia per l'elevata specializzazione delle prestazioni erogate;
- il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante riconoscono la specificità dei tirocini dei Corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Cagliari.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Tirocini formativi

1. Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento dei tirocini di formazione ed orientamento.

Art. 2 - Natura del tirocinio

1. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un docente designato dal Soggetto promotore in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dal Soggetto ospitante.



3. È consentita l'interruzione anticipata del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del Soggetto ospitante e comunque con il consenso del Responsabile didattico-organizzativo.
4. Previo accordo tra le Parti, tenuto conto degli obiettivi e delle attività oggetto del tirocinio, nel caso di impossibilità di svolgimento in presenza presso la sede è consentita l'attivazione del tirocinio anche nella modalità a distanza, ove previsto dalla normativa vigente.

Art. 3 - Obblighi del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto a:
 - Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a dati sensibili dei pazienti che siano stati acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - Fornire le relazioni previste dai Regolamenti del proprio Corso di Studio;
 - Comunicare al Responsabile didattico-organizzativo e al Responsabile aziendale ogni eventuale sospensione od inconveniente imputabile a sé o al Soggetto ospitante.

Art. 4 – Obblighi del soggetto promotore

1. Il Soggetto promotore trasmette al Soggetto ospitante i Progetti formativi delle diverse tipologie di tirocinio.
2. Il Soggetto promotore assicura il tirocinante per la Responsabilità civile verso terzi e per Infortunio presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura INAIL è assicurata mediante la speciale forma di "Gestione per conto dello Stato" ex artt. 127 e 190 del T. U. n. 1124/65 e D. M. 10/10/1985.
3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al Soggetto promotore entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 - Obblighi del Soggetto ospitante

1. Il Soggetto ospitante si impegna a mettere a disposizione degli studenti in formazione il personale e le strutture ospedaliere utili per il raggiungimento delle finalità del tirocinio indicate nel progetto formativo.
2. Il Soggetto ospitante si impegna a consentire agli studenti in formazione l'accesso alla mensa aziendale nella sede in cui svolgono la propria attività formativa.
3. Il Soggetto ospitante si impegna a comunicare eventuali irregolarità da parte dei tirocinanti e a redigere la relazione finale sullo svolgimento del tirocinio da parte dei singoli studenti.



Art. 6 – Programmazione e attivazione dei tirocini

1. Ai fini di un'organica pianificazione delle attività, il Soggetto promotore comunica le necessità di tirocinio per ciascun semestre o diverso periodo temporale, indicando le Unità operative di riferimento.
2. Il Soggetto ospitante comunica la capacità ricettiva di ciascuna Unità operativa declinata su base settimanale e per fasce orarie. Nella comunicazione di disponibilità potranno essere indicati diversi Responsabili aziendali a seconda delle finestre temporali individuate.
3. Almeno 7 giorni prima dell'inizio delle attività di tirocinio il Responsabile didattico-organizzativo (Coordinatore delle attività professionalizzanti/Coordinatore del Corso di Laurea), trasmette i seguenti dati, anche in forma aggregata e tramite mail, al Responsabile dell'Unità operativa interessata e alla Direzione sanitaria del Soggetto ospitante:
 - Numero ed elenco nominativo dei tirocinanti ripartiti in base alle disponibilità dichiarate dal Soggetto ospitante;
 - Periodi di frequenza ed eventuale articolazione in turni;
 - Riferimento del Progetto formativo.
4. La proposta di tirocinio si intende accettata dalla Struttura ospitante salvo che entro tre giorni prima dell'inizio delle attività non pervenga diversa comunicazione.
5. Ove non indicato, il Responsabile aziendale è il Responsabile dell'Unità operativa presso la quale si svolge il tirocinio.
6. L'attivazione di tirocini specifici sarà liberamente valutata dalle Parti.

Art. 7 – Progetto formativo

1. In considerazione della uniformità delle attività di tirocinio in relazione alle diverse aree di specializzazione e dei livelli di approfondimento, il Soggetto promotore si impegna a redigere e comunicare distinti Progetti Formativi, contenuti:
 - Obiettivi formativi e modalità di svolgimento del tirocinio;
 - Tipologia di Unità operative presso le quali si svolge il tirocinio;
 - Durata del tirocinio;
 - Estremi identificativi dell'assicurazione per la Responsabilità Civile e per gli Infortuni degli studenti e riferimento normativo della copertura INAIL attraverso la speciale forma di "Gestione per conto dello Stato" ex artt. 127 e 190 del T. U. n. 1124/65 e D. M. 10/10/1985.



Art. 8 – Obblighi in materia di sicurezza del lavoro e sorveglianza sanitaria

1. Le Parti contraenti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi indicati dal D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
2. L'Università assicura che gli studenti tirocinanti siano stati dichiarati idonei allo svolgimento delle mansioni di tirocinante in formazione.

Art. 9 – Trattamento dei dati

1. In conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Regolamento UE 679/2016, nel seguito denominato GDPR, il Soggetto promotore ed il Soggetto ospitante, assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.
2. L'Università è Titolare del trattamento dei dati personali dei propri studenti e docenti ai fini della gestione del tirocinio e ha le responsabilità previste dall'art. 24 del GDPR, mentre il Soggetto ospitante viene nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 dello stesso GDPR. Il trattamento dei dati personali degli studenti e dei docenti deve essere finalizzato alla sola finalità di tirocinio. Gli obblighi connessi alle operazioni di trattamento dei dati sono riportati nell'Atto di nomina a cui si rinvia.

Art. 10 – Durata

1. La presente Convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata di anni cinque, a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata salvo che non intervenga formale disdetta a mezzo pec.
2. In caso di disdetta, le Parti concordano di garantire la conclusione delle attività di tirocinio e di formazione già avviate.

Art. 11 – Foro competente

1. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente il Foro di Cagliari.



Art. 12 – Spese di bollo e registrazione

1. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, c.1 del D.P.R. n. 642/1972. Le parti sono obbligate in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative. L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Cagliari, che accetta di accollarsi per intero l'onere del pagamento, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, come da autorizzazione prot. n. 71777 del 11/05/2011, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cagliari - Ufficio Territoriale di Cagliari 1.
2. La convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della tariffa parte seconda allegata al D.P.R. n. 131/1986. In caso di registrazione volontaria questa avverrà con spese a carico della parte richiedente.


Art. 12 – Estensione delle procedure di svolgimento dei tirocini

1. Nei limiti di quanto applicabile, le procedure di programmazione e attivazione dei tirocini di cui all'art. 6 potranno essere mutate anche per l'organizzazione delle attività formative delle Scuole di Specializzazione e di Dottorato.

Art. 13 – Norma finale

1. La presente Convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241, previa lettura, approvazione, conferma delle clausole in essa contenute.

Il Soggetto promotore
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Il Preside
Prof. Luca Saba
Sottoscritto digitalmente

Il Soggetto Ospitante
A.R.N.A.S. G. Brotzu
Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis
Sottoscritto digitalmente

REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA
29.01.2022 08:51:54
UTC